

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 2^a Commissione permanente (Giustizia), il 19 febbraio 2002, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del deputato Pisapia e del deputato Pecorella:

Disposizioni in materia di limiti temporali alla permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è sostituito dal seguente:

« 3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare i sei anni decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».

IL PRESIDENTE